

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1086 del 06/03/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) E IRRIGUO IN VIA VAL D'ENZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE). DITTA: AZIENDA AGRICOLA FALCONARA DI NIBBI DANIELA. PRATICA: RE02A0554.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1111 del 06/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO che:

- con domanda, assunta al prot. n. PG/2008/0002812 del 04/01/2008, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, l’Azienda Agricola “Falconara” di Salvatori Mirella, C.F. SLVMLL38D67I342Z, P. IVA 00579470352 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante 3 pozzi, nel Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), in via Val D’Enza, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) e irriguo, assentita ope legis ai sensi dell’art. 50 l.r. n. 7/2004 con det. n. 14038/2006 (cod. pratica RE02A0554);
- con domanda assunta al prot. n. PG/2019/165763 del 28/10/2019, l’Azienda Agricola Falconara di Nibbi Daniela, C.F. NBBDNL61P56H223L, P. IVA 02602730356 ha richiesto il subentro nella suddetta domanda di rinnovo (cod. pratica RE02A0554);
- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assunta al prot. n. PG/2019/0188518 del 09/12/2019, la Sig.ra Nibbi Daniela ha comunicato di essere l’unica erede di Salvatori Mirella deceduta il 04/12/2013, proprietaria dell’Azienda Agricola “Falconara” e precedente intestataria della concessione, al fine del mantenimento del deposito cauzionale precedentemente costituito;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall’art. 50 della l.r. 7/2004 con cambio di titolarità ai sensi dell’art. 28 del r.r. 41/2001;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 02/01/2013 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n. 14038/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati (zootecnico) e irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che le derivazioni oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricadono:

- per i prelievi più superficiali: dal corpo idrico Conoide Enza – libero, nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- per i prelievi più profondi: dal corpo idrico Conoide Enza – confinato inferiore, nei casi di “*Repulsione*” definiti dalla medesima direttiva e che sono pertanto soggetti alle prescrizioni particolari riportate nell'art. 7 del disciplinare allegato e parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 “*Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica*” e dalla DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE che approva le Linee guida LG24/DT (“*Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica*”) e LG25/DT (“*Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica*”);

ACCERTATO che:

- il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso zootecnico, pari a 4.000,00 mc/a, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a circa 120 vacche da latte;

- il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso irriguo, pari a 24.000 mc/a risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2013/0008476 del 14/01/2013);
- Provincia di Reggio Emilia (PG/2013/0035309 del 08/02/2013);
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/2013/0132591 del 30/05/2013) che ha comunicato che: *“nell'area relativa alla richiesta non sono presenti strutture irrigue in gestione al Consorzio e non sono state realizzate nuove opere con funzione irrigua per cui non può erogare acqua, per gli usi richiesti, ai terreni di proprietà della ditta richiedente”*;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 04/03/2020 la somma pari a 119,51 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito dall'Azienda Agricola “Falconara” di Salvatori Mirella in data 28/12/2006, nella misura di 143,60 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RE02A0554;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Falconara di Nibbi Daniela, C.F. NBBDNL61P56H223L, P. IVA 02602730356, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RE02A0554, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- **Pozzo 1** (cod. risorsa REA5337) profondità di m 90, ubicato al Fg. 22 Mapp. 196 (ex 72), portata max 2,8 l/s e media 0,38 l/s, volume annuo 12.000,00 mc, coordinate UTM RER: X = 614.811; Y = 955.000;
 - **Pozzo 2** (cod. risorsa REA6551) profondità di m. 120, ubicato al Fg. 22 Mapp. 199 (ex 123), portata max 3,0 l/s e media 0,37 l/s, volume annuo 12.000,00 mc, coordinate UTM RER: X = 615.052; Y = 955.032;
 - **Pozzo 3** (cod. risorsa REA6552) della profondità di m. 90 ubicato al Fg. 22 Mapp. 198 (ex 121) con portata max 2,5 l/s e media 0,13 l/s, volume annuo 4.000,00 mc, coordinate UTM RER: X = 615.076; Y = 955.159;
- ubicazione del prelievo: Comune di S. Ilario d'Enza (RE), via Val d'Enza, su terreno di proprietà della sig.ra Nibbi Daniela;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) e irriguo;
 - portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 8,30; portata media complessiva pari a l/s 0,88;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 28.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 28/02/2020;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 263,11 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 263,11 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Azienda Agricola Falconara di Nibbi Daniela, C.F. NBBDNL61P56H223L, P. IVA 02602730356 (cod. pratica RE02A0554).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi ubicati in Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via Val d'Enza, su terreno di proprietà della Sig.ra Nibbi Daniela, aventi le seguenti caratteristiche:

- **Pozzo 1** (cod. risorsa REA5337): profondità m. 90, tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 350, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 30, censito al Fg. 22, Mapp. 196 (ex 72), coordinate UTM RER: X: 614.811, Y: 955.000;
- **Pozzo 2** (cod. risorsa REA6551): profondità m. 120, tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 30, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -47.00 m e -57.00 m, tra -62.50 m e -64.00 m, tra -68.00 m e -71.50 m e tra -113.00 e -120.00 m dal piano di campagna, censito al Fg. 22 Mapp. 199 (ex 123), coordinate UTM RER: X: 615.052, Y: 955.032;
- **Pozzo 3** (cod. risorsa REA6552): profondità m. 90, tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -40.00 m e -43.00 m, tra -52.00 m e -55.00 m, tra -58.00 m e -63.00 m e tra -84.00 e -89.00 m dal piano di campagna, censito al Fg. 22 Mapp. 198 (ex 121), coordinate UTM RER: X: 615.076, Y: 955.159;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è assentito come di seguito descritto:

- **Pozzo 1:** portata massima pari a 2,8 l/s e media pari a 0,38 l/s, volume pari a 12.000,00 mc/a, prelievo per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 50 giorni l'anno, uso irriguo con irrigazione ad aspersione di 12 ha di terreno coltivato a prato stabile e irrigazione a goccia di 7 ha di terreno coltivato a vigneto;
 - **Pozzo 2:** portata massima pari a 3,0 l/s e media pari a 0,37 l/s, volume pari a 12.000,00 mc/a, prelievo per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 45 giorni l'anno, a uso irriguo con irrigazione ad aspersione di una superficie di 24 ha di terreno coltivato a prato stabile;
 - **Pozzo 3:** portata massima pari a 2,5 l/s e media pari a 0,13 l/s, volume pari a 4.000,00 mc/a, prelievo per circa 1,20 ore al giorno per un totale di 365 giorni l'anno, a uso zootecnico per abbeveraggio e pulizia della sala di mungitura e degli impianti di un allevamento di circa 120 vacche da latte;
2. La portata massima complessiva risulta pertanto pari a 8,30 l/s, la portata media complessiva pari a 0,88 l/s e il volume complessivo pari a 28.000,00 mc/annui.
3. Il prelievo avviene dai corpi idrici Conoide Enza – confinato inferiore, identificato con codice 2370ER-DQ2-CCI e Conoide Enza – libero, identificato con codice 0090ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente n. 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT94H0760102400001018766103 intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 263,11 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare (ove non presente) e a mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Monitoraggio della falda – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 10. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.